

COMUNE DI AMBIVERE
Provincia di Bergamo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 47 DEL 29-09-2003

COPIA

**Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE -
TITOLO III - CAPITOLO 2 - AREE EDIFICABILI E NORME
GENERALI PER LE COSTRUZIONI**

L'anno duemilatre addì ventinove del mese di settembre alle ore 20.30, nella sala delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

RAVASIO ALMA	P	LORENZI VINCENZA	P
PERICO MATTEO	P	MEDOLAGO MARIANGELA	P
RACCAGNI MARIO	A	BREMBILLA MILENA	P
BIFFI LAURA	P	RIVA MARCELLO	P
LEONI ARCANGELO	P	ARSUFFI ERNESTO	P
GANDOLFI PIERANGELO	P	BOLIS ERMANNO	P
REMONDINI RENDA	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti 1

Assessori esterni:

Partecipa il Segretario Sig. Dott.ssa Adriana RAFFAELE
Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. in qualità di assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Signori:

Soggetta a controllo da parte del Co.Re.Co.	N
Immediatamente eseguibile	N
Soggetta a comunicazione ai capigruppo	N

Il Sindaco –Presidente

Illustra brevemente;

Interviene il Consigliere Arsuffi per spiegare la normativa ASL alla cui elaborazione ha partecipato come gruppo di lavoro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la nota della Direzione del Dipartimento di Prevenzione – A.S.L. di Bergamo, prot. U111268 del 24 luglio 2003, con la quale viene comunicato alle amministrazioni locali della Provincia di Bergamo che con atto dirigenziale n. 787 del 1 luglio 2003, è stato approvato l'aggiornamento del Titolo III del regolamento Locale di Igiene – Capitolo 2 – Aree Edificabili e Norme Generali per le costruzioni, inserendo l'art. 3.2.11: "Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto";

CONSIDERATO che nota successiva del 22/08/2003 prot. U123601, L'Azienda Sanitaria Locale ha richiamato la necessità da parte delle singole Amministrazioni Comunali di attivare le procedure formali, per l'adeguamento dei R.L.I. comunali, in conformità a quello approvato dell'A.S.L.;

RITENUTO di provvedere entro i termini stabiliti all'approvazione del surrichiamato aggiornamento, al fine di rendere omogenea sul territorio Provinciale l'applicazione di quanto contenuto nell'aggiornamento proposto dall'A.S.L.;

VISTO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 espresso dal Responsabile del Settore;

VISTI

- il T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;
- la Legge 15/05/1997, n. 127

DATO ATTO che la votazione espressa in forma palese per alzata di mano ha dato il seguente esito:

Consiglieri presenti:	n. 12
Consiglieri votanti:	n. 12
Favorevoli:	n. 12
Astenuti:	n. 0
Contrari:	n. 0

DELIBERA

DI AGGIORNARE il Regolamento Locale di Igiene Comunale, adeguandolo a quanto deliberato dal Dipartimento di Prevenzione – A.S.L. di Bergamo, con atto Dirigenziale n. 787 del 15 luglio 2003, e relativo all'aggiornamento del Titolo III del Regolamento Locale di Igiene – Capitolo 2 – Aree Edificabili e Norme Generali per le costruzioni.

DI INSERIRE nel succitato Capitolo 2 l'art. 3.2.11 avente per oggetto: "Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto", come da allegato A) facente parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione.

DI STABILIRE che la decorrenza dei termini di applicazione dell'adeguamento di cui trattasi, è fissata alla data del 15 novembre 2003.

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Direzione del Dipartimento di Prevenzione –
A.S.L. di Bergamo, Via Galliccioli n. 4.

VISTO: il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 -1° comma - Dlgs. 267 del 18.08.2000 - Testo Unico degli Enti Locali.

Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to Geom. Claudio Pozzoni

“Integrazione al titolo III del Regolamento di Igiene”

Art. 3.2.11: “Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto”

Le seguenti disposizioni si applicano alle nuove costruzioni di qualsiasi tipologia d’uso (residenziale, commerciale, industriale, agricolo ecc.) nonché in occasione di interventi su edifici esistenti che comportino anche il rifacimento sostanziale della copertura

L’intera opera deve essere progettata ed eseguita in modo che le successive azioni di verifica, manutenzione o di riparazione dell’opera stessa e delle sue pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, possano avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano tali lavori e per le persone presenti nell’edificio ed intorno ad esso.

1. Accesso alla copertura

Per l’accesso alla copertura devono esservi una o più aperture aventi le seguenti dimensioni minime:

- ∅ l’apertura verticale di accesso alla copertura deve avere larghezza $\geq 0,70$ m. e altezza di $\geq 1,20$ m.

In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili saranno prese in considerazione dimensioni diverse, ma che devono garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali.

- ∅ l’apertura orizzontale di accesso al sottotetto deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali e attrezzature da trasportare e comunque non deve avere una superficie inferiore a 0.50 m².

- Ø l'apertura orizzontale o inclinata di accesso alla copertura deve avere le seguenti misure minime di luce netta di passaggio:
 - _ superficie $\geq 0,50 \text{ m}^2$;
 - _ se di forma rettangolare, il lato inferiore deve essere $\geq 0,70 \text{ m.}$; nelle vecchie costruzioni esso può essere ridotto a $0,65 \text{ m.}$ nel rispetto comunque della superficie minima prevista;
 - _ se a sezione circolare il diametro deve essere $\geq 0,80 \text{ m.}$;

- Ø l'accesso da aperture orizzontali o inclinate non deve comportare la rimozione dell'anta dalla/e sede/i in cui è incernierata allo stipite ed il sistema di connessione dell'anta allo stipite deve essere tale da impedire il distacco accidentale dell'anta in posizione di apertura; l'anta dovrà inoltre essere provvista di meccanismo tale da evitare l'investimento improvviso e incontrollato del soggetto che la apre.

2. Installazioni di sicurezza per accesso a luoghi elevati

L'accesso ai luoghi elevati deve poter avvenire in condizioni di sicurezza.

Gli edifici devono essere muniti di **idonei manufatti** (es.: scale, passerelle, parapetti, dispositivi di ancoraggio, ecc.) **tali da consentire l'accesso** sulla copertura e permettere gli interventi di manutenzione e riparazione, in sicurezza.

Le modalità di accesso in sicurezza ai luoghi elevati dovranno essere definite nel fascicolo dell'opera se previsto o in un documento equivalente predisposto dal progettista.

La presente disposizione **non elimina** l'obbligo di allestire idonee opere provvisorie (es. ponteggi o simili) laddove si configurano lavori importanti sulle facciate e sui tetti nel rispetto della normativa vigente.

3. Accesso sulle coperture di edifici industriali, commerciali, agricoli

Per gli edifici di cui sopra laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura dall'interno dell'edificio medesimo e non sono previsti manufatti fissi esterni (scale), dovrà essere descritta una modalità d'accesso che minimamente preveda:

- l'attrezzatura più idonea da utilizzare per accedere alla copertura (es. ponteggio, trabattello, scale aeree, piattaforme elevabili ecc.) ;
- il punto esterno all'edificio dove operare l'accesso in relazione alla posizione sulla copertura dei sistemi di ancoraggio

Tale descrizione deve far parte degli elaborati grafici di progetto.

La suddetta disposizione si applica anche agli edifici di carattere residenziale laddove non sono previsti manufatti fissi di accesso alla copertura (scale o altro).

4. Dispositivi di ancoraggio

I manufatti richiesti negli edifici per consentire l'accesso ed il lavoro in sicurezza sulle coperture, possono essere costituiti da dispositivi di ancoraggio.

Questi dispositivi richiedono che:

1. siano dislocati in modo da consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a partire dal punto di accesso alla stessa, fino al punto più lontano;
2. siano chiaramente identificati per forma e/o colore o con altro mezzo analogo;
3. nella zona di accesso alla copertura sia posta idonea cartellonistica identificativa da cui risulti l'obbligo dell'uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, l'identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio;
4. il punto di accesso sia conformato in modo da consentire l'ancoraggio al manufatto fisso senza rischio di caduta.

Questi dispositivi devono essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità.

L'azione di mantenimento di tali requisiti è a carico del proprietario dell'edificio e verrà esercitata sulla base di adeguati programmi di manutenzione eseguiti da personale specializzato seguendo le prescrizioni del fabbricante.

I dispositivi di ancoraggio devono possedere i requisiti previsti dalla norma **UNI EN 795** del 31.5.98: "**Protezione contro le cadute dall'alto – dispositivi di ancoraggio – requisiti e prove**" e norme EN in essa contenute e successivi aggiornamenti.

5 - Le soluzioni adottate ai fini dell'ottemperanza di quanto sopra esposto, devono essere evidenziate negli elaborati grafici di progetto presentato sia ai fini del rilascio della Concessione Edilizia (C.E.) che nel caso di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)

6 – A lavori ultimati

A lavori ultimati l'installatore attesta la conformità dell'installazione dei manufatti o dispositivi che consentono l'accesso e il lavoro in sicurezza sulla copertura mediante:

- la dichiarazione della corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica;
- le certificazioni del produttore di materiali e componenti utilizzati;

- _ la verifica della rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progettuale;
- _ la verifica della disponibilità presso l'opera delle informazioni sulle misure tecniche predisposte e delle istruzioni per un loro corretto utilizzo.

Questa attestazione farà parte della documentazione a corredo dell'immobile.

7 – Edifici con estese superfici finestrate

All'atto della progettazione di edifici dotati di ampie superfici finestrate (pareti a specchio) sarà cura del progettista indicare nell'elaborato grafico di progetto, le attrezzature fisse previste per eseguire in sicurezza le successive opere di manutenzione o pulizia delle superfici verticali esterne.

8 - Informazioni

In luogo prossimo all'accesso alla copertura dovrà essere esposta idonea cartellonistica che richiami l'obbligo di utilizzare appropriati dispositivi di protezione individuale (es. cinture di sicurezza).

Inoltre, nell'affidamento dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione, il committente deve prendere in considerazione il fascicolo dell'opera, se predisposto, ed informare del contenuto l'appaltatore (sia esso impresa che lavoratore autonomo) affinché questi possa eseguire i lavori commissionati tenendo conto delle caratteristiche dell'opera, dei rischi potenziali, degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie.

Tali notizie devono essere fornite a maggior ragione laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura all'interno dell'edificio medesimo e non esistono manufatti fissi per accedervi (vedi punto 4)

L'esecuzione di lavori di manutenzione, verifica o riparazione all'interno di una azienda, ovvero di una unità produttiva da parte di un appaltatore, deve altresì avvenire secondo quanto prescritto dalle specifiche norme.

9 - fascicolo dell'opera

Il fascicolo dell'opera, laddove previsto, deve contenere le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui saranno **esposti i lavoratori nel corso di lavori successivi** e i provvedimenti programmati per prevenire tali rischi.

Ove non sia previsto il fascicolo, sarà cura del progettista redigere un documento analogo (vedi punto 2) con la descrizione degli elementi protettivi incorporati nell'opera e delle attrezzature ausiliarie necessarie per condurre i lavori di manutenzione in sicurezza.

Copia del fascicolo dell'opera o documento equivalente viene allegata alla richiesta di abitabilità o di agibilità del fabbricato o collaudo per fine lavori ; deve essere fornita al proprietario o comunque al responsabile dell'immobile (Amministratore condominiale, responsabile della sicurezza nel caso di attività non residenziali, ecc.).

Il documento deve essere aggiornato in occasione di ogni intervento successivo sulle componenti statiche e/o sugli impianti.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Adriana RAFFAELE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata il 3 OTT 2003 la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Adriana RAFFAELE

IL MESSO COMUNALE

F.to Gianna Berati

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 T.U. degli EELL ,D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Adriana RAFFAELE

E' copia conforme all'originale.

Li,

3 OTT 2003



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Adriana RAFFAELE